



## **PARTE I del Prospetto Completo**

### **CARATTERISTICHE DEI FONDI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI FONDI DENOMINATI**

## **Macro F.O.** **Fondo Flessibile**

La Parte I del Prospetto Completo, da consegnare su richiesta all'investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio dell'investimento finanziario.

Data di deposito in Consob della Parte I: 31/05/2010

Data di validità della Parte I: 01/06/2010.

## A) INFORMAZIONI GENERALI

---

### 1. SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

**GESTI-RE SGR S.p.A.**

Via Turati n. 9

20121 Milano

Tel. 02 – 620808,

Sito internet: [www.gesti-re.it](http://www.gesti-re.it)

Indirizzo di posta elettronica: [info@gesti-re.it](mailto:info@gesti-re.it)

Alla SGR è affidata la gestione del patrimonio dei fondi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti.

La SGR, iscritta al n. 31 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia, non appartiene ad alcun gruppo bancario o assicurativo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III del Prospetto d'offerta.

### 2. BANCA DEPOSITARIA

**State Street Bank S.p.A.**

Via Col Moschin n.16

20136 Milano

La Banca è iscritta al n. 5461 dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia.

### 3. SOCIETÀ DI REVISIONE

**DELOITTE & TOUCHE S.p.A.**

Via Tortona n. 25

20144 Milano

### 4. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

La partecipazione ad un Fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale.

In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

- a. rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- b. rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdite di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione è rimessa a valori discrezionali;
- c. rischio connesso alla valuta di denominazione: per l'investimento in strumenti finanziari

denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;

- d. rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati: l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccolo ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso di leva;
- e. altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

L'esame della politica di investimento propria di ciascun Fondo consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso.

L'andamento del valore delle quote del Fondo può variare in relazione alla tipologia e ai settori di investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

## 5. CONFLITTI DI INTERESSE

### 5.1 POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

La SGR adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti, con gli OICR e partecipanti agli OICR stessi, al momento della prestazione di qualunque servizio principale o accessorio.

La politica di gestione del conflitto di interessi della SGR prevede:

- l'identificazione delle situazioni di conflitto di interessi che possono originarsi nel corso del rapporto tra la SGR ed il Cliente o l'Investitore;
- la predisposizione ed il mantenimento di misure efficienti atte ad individuare preventivamente le possibili situazioni di conflitto;
- l'implementazione di appositi presidi per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi, laddove verificatesi.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, la SGR considera se, in relazione ai servizi prestati, essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a. possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- b. siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente o OICR, distinto da quello del Cliente o OICR medesimo;
- c. abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti, Investitori o OICR diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d. svolgano la medesima attività del Cliente o Investitore;
- e. ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente o Investitore, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La politica di gestione dei conflitti adottata dalla SGR è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e della attività svolta. Al fine di garantire l'indipendenza di cui al precedente capoverso la SGR adotta, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

- a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti o OICR;
- b. garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente o OICR per conto del quale un servizio è prestato;
- c. eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- d. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto

- rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- e. impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Ove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti o Investitori sia evitato, la SGR informa chiaramente e per iscritto l'interessato, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, in considerazione del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Inoltre qualora le misure adottate non risultino sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza viene sottoposta agli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle delibere necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi.

## **5.2 MISURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Di seguito sono riassunte le misure adottate dalla SGR per la gestione dei conflitti di interesse individuati e la necessaria informativa prevista dalle disposizioni normative in vigore.

### Politiche e procedure interne

Sono state adottate specifiche procedure interne per gestire i potenziali conflitti di interesse nell'ambito delle principali aree di attività. Tali procedure, oggetto di informazione e di un'attività formativa specifica nei confronti dei soggetti rilevanti, sono soggette a controllo e revisione periodica. Tra queste sono previste procedure di selezione degli intermediari negozianti nel rispetto del principio di *best execution* e in materia di rilevazione e gestione degli incentivi (*inducements*).

E' altresì previsto un sistema di controlli finalizzato a verificare il rispetto e la regolare applicazione di tutte le procedure adottate per la gestione e comunicazione agli investitori dei conflitti di interesse individuati.

### Il registro dei conflitti di interesse

La SGR censisce le situazioni di effettivo conflitto di interesse in un Registro, istituito e aggiornato ai sensi della vigente normativa, nel quale sono riportati i servizi o le attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli. La SGR procede costantemente ad aggiornare l'elenco delle situazioni di conflitto di interesse e a verificare l'efficacia delle misure adottate al fine di evitare che ne derivi un pregiudizio in grado di ledere gli interessi dei Clienti, Investitori o OICR.

### La separatezza delle funzioni

I soggetti rilevanti sono chiamati a rispettare la natura riservata delle informazioni relative alla clientela, Investitori o degli OICR, non rivelando o utilizzando impropriamente le stesse. La SGR ha adottato, pur in un contesto di proporzionalità ai volumi gestiti, una soluzione organizzativa ispirata ad una netta separazione delle principali aree di attività, presidiate da qualificate risorse dotate di adeguata autonomia decisionale. Apposite procedure interne e di controllo presidiano sull'eventuale utilizzo improprio di informazioni sensibili.

### Trattamento economico dei dipendenti e soggetti sensibili

Eventuali compensi e incentivi dei dipendenti sono legati a parametri quantitativi individuali. Tali componenti della retribuzione di natura variabile sono correlati al raggiungimento degli obiettivi di investimento dei Clienti o degli OICR.

Ogni altra forma di retribuzione di natura variabile viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

### Incentivi

Gli incentivi ricevuti dalla SGR da parte di terzi in relazione a un servizio fornito alla clientela possono essere accettati solo:

- previa comunicazione al Cliente o Investitore;
- se essi sono o il pagamento di un normale compenso o una commissione volta a migliorare la qualità dei servizi resi alla clientela, e non risultano compromettere l'obbligo della SGR di servire al meglio gli interessi del Cliente o dell'Investitore.

Indipendentemente dalla circostanza per la quale dalla percezione o dal pagamento di incentivi possano derivare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la SGR rende disponibile al Cliente o all'Investitore una articolata comunicazione in tema di "Incentivi" (si veda in proposito il "Documento sugli Incentivi").

#### Operazioni personali dei soggetti rilevanti

Dipendenti, collaboratori, i membri del Consiglio di Amministrazione sottoscrivono il codice di comportamento e autodisciplina istituito dalla SGR, che disciplina, i casi nei quali le operazioni in conto proprio sono ammesse.

#### Rifiuto

La SGR può rifiutarsi di agire per conto del Cliente o dell'Investitore nei casi in cui ritenga che il conflitto di interesse non possa essere gestito in nessun altro modo.

#### Procedure di gestione e processo di investimento

Il processo di investimento della SGR è strutturato in modo da assicurare, in ogni fase, la tutela dell'interesse dell'OICR, rispetto all'interesse proprio della SGR o di altri soggetti per conto dei quali la SGR agisca, o con i quali abbia rapporti di affari o di altro genere.

Con particolare riguardo alla circostanza per la quale, nell'attività di gestione, la SGR può investire anche in strumenti finanziari rappresentativi di quote di OICR istituiti e/o gestiti dalla stessa SGR, sono state adottate procedure di mitigazione del conflitto, volte ad assicurare che l'investimento risulti effettuato avendo riguardo alle esigenze del Cliente stesso.

In tale ambito, la SGR effettua gli investimenti ai fini di perseguire una semplificazione operativa ed amministrativa nell'attività di investimento, con correlativa diminuzione dei costi addebitati al Cliente per dar corso all'operazione. La SGR ha altresì stabilito dei limiti riguardo alla possibilità dell'Area gestione di inserire quote di OICR istituiti e/o gestiti dalla stessa nell'ambito dei portafogli gestiti.

#### Procedure di commercializzazione

Il processo di collocamento della SGR è strutturato in modo da assicurare, in ogni fase, la tutela dell'interesse dell'Investitore, rispetto all'interesse proprio della SGR o di altri soggetti per conto dei quali la SGR agisca, o con i quali abbia rapporti di affari o di gruppo, o di altro genere.

Con riguardo alla circostanza per la quale, nell'attività di collocamento, la SGR può commercializzare anche strumenti finanziari rappresentativi di quote di OICR istituiti e/o gestiti dalla stessa SGR, o da altri soggetti appartenenti al gruppo della SGR, sono state adottate procedure di mitigazione del conflitto volte ad assicurare che il servizio prestato risulti effettuato avendo riguardo in via assolutamente preminente alle esigenze dell'Investitore stesso.

#### Prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti

La SGR può stipulare accordi con società prodotte, nella fattispecie società di gestione del risparmio italiane o comunitarie, al fine di percepire da queste ultime una retrocessione delle commissioni di gestione degli OICR oggetto di consulenza effettivamente sottoscritti dalla clientela. La misura esatta delle commissioni percepite, od i criteri per il calcolo, vengono forniti all'investitore dalla SGR al più tardi all'atto della fornitura della raccomandazione personalizzata.

La SGR ritiene che la percezione di tali incentivi non causi una distorsione delle raccomandazioni rese al cliente in quanto:

- le commissioni vengono percepite unicamente all'ammontare di OICR effettivamente sottoscritti dalla clientela, in misura totalmente disgiunta dal numero di transazioni effettuate;
- è posto in essere un attento processo di valutazione dell'adeguatezza delle raccomandazioni fornite al cliente, che devono essere in linea con il profilo di rischio attribuito a quest'ultimo, al fine di evitare di promuovere strumenti per i quali è previsto un maggior ristorno commissionale.
- In caso di prodotti simili, vengono raccomandati unicamente quelli che presentano una maggiore trasparenza nella composizione del portafoglio dell'OICR. A tal fine, il processo di selezione dei prodotti segue rigorose modalità di due diligence.

### **5.3 CASI NEI QUALI NON E' POSSIBILE EVITARE IL RISCHIO DI NUOCERE AGLI INTERESSI DEI CLIENTI**

Nonostante l'impegno della SGR per la gestione dei conflitti di interessi, in alcuni casi non è stato possibile eliminare il rischio che da situazioni di conflitto possa derivare il rischio di nuocere dagli interessi dei Clienti o degli Investitori.

Si tratta, in particolare, delle situazioni di conflitto che potrebbero manifestarsi nell'ambito del servizio, e consistenti nelle seguenti fattispecie:

- gli strumenti finanziari nei quali investe la gestione sono rappresentativi di quote di OICR emessi e/o gestiti dalla stessa SGR;
- gli strumenti finanziari collocati sono rappresentativi di quote di OICR emessi e/o gestiti dalla stessa SGR;

Nel primo caso di cui sopra il conflitto attiene al fatto che la SGR può avere un interesse proprio a

investire negli strumenti finanziari derivante, tra l'altro, dalla percezione di commissioni o altre utilità e, più in generale, dall'incremento del volume di affari proprio. Le procedure adottate dalla SGR per mitigare, nei casi di cui sopra, il rischio di conflitto, sono improntate a trasparenza e ad assicurare che le scelte di investimento siano effettuate nel miglior interesse del Cliente, e risultino adeguate al suo profilo.

Nel secondo caso il conflitto attiene al fatto che la SGR può avere un interesse proprio al collocamento derivante, tra l'altro, dalla percezione di commissioni o altre utilità e, più in generale, dall'incremento del volume di affari proprio, offrendo prodotti per i quali la SGR riceva un maggior profitto in considerazione della remunerazione percepita a fronte dell'attività gestoria e/o di collocamento, eventualmente a discapito di altri prodotti.

Le procedure adottate dalla SGR per mitigare, nei casi di cui sopra, il rischio di conflitto, sono improntate a trasparenza e ad assicurare che le scelte di investimento siano effettuate nel miglior interesse dell'Investitore.

## **6. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI**

La SGR esercita il diritto di intervento e di voto per conto dei patrimoni gestiti di norma nelle assemblee delle società italiane, tenuto conto dell'utilità della partecipazione agli interessi dei patrimoni gestiti e della possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni con diritto di voto possedute.

Le motivazioni che guidano la scelta delle assemblee cui partecipare sono quelle di:

- partecipare alle assemblee delle società nelle quali si detengono quote significative di capitale, interagendo con il management della società;
- partecipare alle assemblee giudicate rilevanti al fine di evidenziare situazioni di particolare interesse, in difesa o a supporto degli interessi degli azionisti di minoranza;
- contribuire ad eleggere sindaci o consiglieri di amministrazione mediante il meccanismo del voto di lista, in rappresentanza delle minoranze azionarie;
- partecipare alle assemblee in cui vengono deliberate operazioni straordinarie se, in funzione degli interessi dei patrimoni gestiti, la partecipazione è necessaria per supportare o contrastare l'operazione proposta.

## **7. BEST EXECUTION**

### **7.1 FINALITÀ**

La Direttiva 2004/39/CE relativa ai Mercati degli strumenti finanziari ("MiFID") e le relative norme di attuazione hanno introdotto un obbligo in capo agli intermediari di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere, nell'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari per conto dei clienti e degli OICR gestiti, il miglior risultato possibile ("*Best Execution*").

In tale ambito, la SGR provvede a trasmettere ad altri intermediari, per la successiva esecuzione, gli ordini relativi alle seguenti tipologie di strumenti finanziari: azioni, obbligazioni, strumenti derivati quotati su mercati regolamentati; OICR e divise.

La SGR, invece, esegue direttamente gli ordini solamente in relazione alle seguenti tipologie di strumenti finanziari: obbligazioni trattate su circuiti di negoziazione e fuori mercato o su sistemi multilaterali di negoziazione; azioni trattate su sistemi multilaterali di negoziazione.

Nel caso risulti opportuno, al fine di rispettare l'obbligo di ottenere il miglior risultato per il Cliente o l'OICR, per queste ultime tipologie di strumenti finanziari la SGR può decidere di trasmettere il relativo ordine ad altri intermediari, anziché darvi esecuzione direttamente.

### **7.2 FATTORI DI ESECUZIONE**

I principali fattori presi in considerazione dalla SGR al fine di definire la propria Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini sono:

- il corrispettivo totale dell'operazione, composto dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione sostenuti dall'OICR;
- la liquidità del mercato;

- la dimensione e la natura dell'ordine;
- la rapidità e probabilità di esecuzione;
- la probabilità di regolamento.

La SGR si riserva, tuttavia, di ritenere prevalenti altri fattori oltre a quelli sopra evidenziati, qualora ciò si renda necessario in base a particolari circostanze e/o a specificità legate all'OICR, all'ordine, allo strumento finanziario e/o alla sede di esecuzione.

L'importanza dei suddetti fattori è stabilita tenendo conto dei seguenti criteri:

- gli obiettivi, la politica di investimento e le caratteristiche dell'OICR;
- le caratteristiche dell'ordine;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che costituiscono oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere trasmesso.

### **7.3 STRATEGIA DI ESECUZIONE**

Sulla base dei fattori e dei criteri sopra indicati la SGR ha selezionato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le sedi di Esecuzione cui rivolgersi per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini.

In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari obbligazionari trattati su circuiti di negoziazione, l'esecuzione degli ordini avviene in contropartita di intermediari finanziari (market maker) specializzati nella quotazione di questa tipologia di strumenti finanziari, in grado di esprimere un'offerta vincolante sull'ordine in questione. Il processo di *best execution* sarà concluso con l'applicazione della proposta che esprimerà il prezzo migliore al momento dell'esecuzione.

Nel caso in cui uno strumento finanziario possa essere negoziato su due o più sedi di esecuzione, la SGR non applicherà commissioni tali da discriminare indebitamente le diverse sedi di esecuzione: la scelta tra di esse, pertanto, sarà effettuata solo al fine di assicurare la *best execution*.

La strategia adottata prevede che gli ordini possano essere eseguiti anche al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale possibilità riguarda in particolare modo gli strumenti finanziari che, per loro natura o in relazione alle prassi di mercato esistenti, vengono abitualmente negoziati al di fuori dei mercati regolamentati di quotazione (p.e. i c.d. "*nominal listing*"), quali titoli obbligazionari *corporate* italiani.

### **7.4 STRATEGIA DI TRASMISSIONE**

Sulla base dei fattori e dei criteri sopra indicati la SGR ha definito una Strategia di Trasmissione degli Ordini che identifica, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, gli intermediari ai quali gli ordini sono trasmessi.

In particolare, gli intermediari sono selezionati in ragione:

- della capacità e disponibilità ad offrire un'attività di gestione accurata degli ordini che garantisca qualità nell'esecuzione al fine di ottenere il miglior risultato possibile;
- della capacità di offrire rapidità e certezza nell'esecuzione degli ordini anche attraverso l'utilizzo di sistemi di trasmissione telematica degli ordini stessi per ottenere il miglior risultato possibile;
- delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi, dando preferenza agli intermediari che prevedono l'esecuzione dell'ordine in linea generale e su base sistematica su mercati regolamentati o MTF;

dell'affidabilità di regolamento.

### **7.5 CRITERI DI TRASMISSIONE**

Di seguito si riportano i criteri, distinti per categorie di strumenti finanziari, individuati da Gesti-Re SGR per ottenere le migliori condizioni dagli intermediari:

Azioni, ETF, Fondi, Obbligazioni Convertibili, warrants, covered warrants, certificates e diritti attualmente ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana

- esecuzione dell'ordine sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana;
- capacità e disponibilità dell'intermediario di offrire un'attività di gestione degli ordini;
- rapidità di esecuzione in relazione alla natura dell'ordine;
- affidabilità di regolamento;
- commissioni di intermediazione.

#### Azioni ammesse alla negoziazione su mercati esteri

- esecuzione dell'ordine sui mercati regolamentati;
- capacità e disponibilità dell'intermediario di offrire un'attività di gestione degli ordini;
- rapidità di esecuzione in relazione alla natura dell'ordine;
- affidabilità di regolamento;
- commissioni di intermediazione.

#### Strumenti finanziari derivati Italiani quotati sul mercato IDEM di Borsa Italiana

- esecuzione dell'ordine sul mercato regolamentato gestito da Borsa italiana;
- disponibilità di un servizio di trasmissione telematica degli ordini;
- semplicità di regolamento.

#### Strumenti finanziari derivati non quotati sul mercato IDEM di Borsa Italiana

- esecuzione dell'ordine sui mercati regolamentati;
- disponibilità di un servizio di trasmissione telematica degli ordini;
- semplicità di regolamento.

#### Titoli di Stato ed Obbligazioni italiane ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana

- esecuzione dell'ordine sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana;
- rapidità di esecuzione in relazione alla natura dell'ordine;
- commissioni di intermediazione.

#### Titoli di Stato ed Obbligazioni ammessi e non alla negoziazione in mercati regolamentati

- per questa tipologia di strumenti finanziari in talune circostanze può non esistere un vero mercato di riferimento; in tali casi l'ordine sarà trasmesso ad intermediari che, per l'esecuzione, oltre che su mercati regolamentati, si rivolgeranno a *market makers*, specializzati nella quotazione di questa tipologia di strumenti finanziari; in grado di esprimere un'offerta vincolante sull'ordine in questione. Il processo di *best execution* sarà concluso con l'applicazione della proposta che esprimerà il prezzo migliore.

### **7.6 VERIFICA**

Gesti-Re SGR controllerà in via continuativa l'efficacia delle misure adottate di trasmissione degli ordini su strumenti finanziari e in particolare verifica la qualità di esecuzione da parte degli intermediari identificati e, se del caso, porre rimedio ad eventuali carenze riscontrate.

### **7.7 AGGIORNAMENTO**

Gesti-Re SGR revisionerà le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale e comunque al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti.

Ogni modifica essenziale apportata alla presente strategia e elenco degli intermediari cui sono trasmessi gli ordini sono resi disponibili sul sito internet: [www.gesti-re.it](http://www.gesti-re.it) in area "Documentazione".

## **8. INCENTIVI**

### **8.1 LA NORMATIVA**

La Direttiva sui Mercati degli strumenti finanziari ("MiFID") richiede agli intermediari di comportarsi "in modo onesto, equo e professionale" per servire al meglio gli interessi dei loro Clienti. Tra gli adempimenti del principio generale cui deve ispirarsi il comportamento della SGR, la Direttiva ed il Regolatore nazionale, la Consob – con il Regolamento Intermediari n.16190 del 29/10/2007, hanno fissato alcune precise condizioni in merito alle tipologie di incentivo che possono essere percepite dalla SGR.

In dettaglio la normativa si articola come una generale preclusione alla possibilità di ricevere (o offrire) pagamenti o altri benefici in connessione con la prestazione dei servizi di investimento ad eccezione di alcune ipotesi.

L'intermediario che versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve

prestazioni non monetarie, agisce in modo onesto, equo e professionale solo se si tratta di:

- Compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un Cliente (art. 52, comma 1, lett. a) del Regolamento Intermediari), ovvero da un investitore in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (“OICR”) (art.73, comma 1, lett. a) del Regolamento Intermediari); si tratta di pagamenti intercorrente tra SGR ed il Cliente o l’OICR, quali commissioni e compensi riconosciuti in relazione alla prestazione del servizio, sia che si tratti di gestione di OICR, sia di gestione di portafogli su base individuale o di consulenza in materia di investimenti finanziari;
- Compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell’impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti (art. 52, comma 1, lett. c) del Regolamento Intermediari) o investitori in OICR (art. 73, comma 1 lett. a) del Regolamento Intermediari);

La normativa prevede poi una terza ipotesi con un diverso rilievo.

L’art. 52, lett. b) del Regolamento Intermediari riguarda gli incentivi che SGR paga a o riceve da soggetti terzi (diversi dai Clienti o OICR a cui il servizio è prestato). In particolare, la disposizione fissa le seguenti condizioni che rendono ammissibili i pagamenti della specie:

- l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento;
- il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente (o all’OICR) e non deve ostacolare l’adempimento da parte dell’intermediario dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente (o dell’OICR).

Al fine di applicare le disposizioni regolamentari la SGR rende la presente informativa.

## 8.2 LA REMUNERAZIONE

La SGR può ricevere commissioni e compensi (in forma di denaro) dal proprio cliente, come remunerazione del servizio d’investimento svolto per conto del medesimo ai sensi della lett. a), dell’art. 52, comma 1, del Regolamento Intermediari.

La SGR può ricevere commissioni e compensi (in forma di denaro) dall’OICR, come remunerazione del servizio di gestione collettiva svolto per conto dell’investitore ai sensi della lett. a), dell’art. 73, comma 1, del Regolamento Intermediari o per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, ai sensi della lett. a), dell’art. 73, comma 1, del Regolamento Intermediari.

La SGR può, inoltre effettuare quei pagamenti (prelevandoli dalle disponibilità dell’OICR) che siano strettamente e necessariamente connessi con la prestazione del servizio, previste dal Prospetto di Offerta e dal Regolamento di gestione dell’OICR, quali, ad esempio, le dovute commissioni di regolamento delle transazioni, anche avvalendosi di centri di servizio esterni, le spese per la trasmissione di rendiconti periodici e le spese di custodia degli strumenti finanziari, ai ai sensi della lett. c), dell’art. 73, comma 1, del Regolamento Intermediari.

Quanto invece alla previsione che SGR riceva incentivi da un terzo o corrisponda incentivi ad un terzo, al di fuori dei casi della ricezione o corresponsione di competenze adeguate al fine di rendere possibile lo svolgimento del servizio, si informa che tale fattispecie deve sottostare alle condizioni di cui alla lett. b), del comma 1, dell’art. 52 del Regolamento Intermediari.

La SGR deve comunicare (*disclosure*) l’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi, nonché la finalità funzionale che rende possibile la percezione di incentivi in quanto tesi ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente o all’OICR, senza ostacolare l’adempimento, da parte di SGR, dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente o dell’OICR.

In linea generale, la remunerazione del servizio di investimento, inteso come il costo sostenuto dal cliente o dall’OICR è finalizzata a remunerare l’attività professionale prestata dall’intermediario in possesso di risorse e competenze specialistiche (remunerazione diretta).

La norma tende ad impedire che forme diverse di remunerazione (remunerazione indiretta) potrebbero, alterare la necessaria convergenza di interessi tra Cliente (o OCIR) e SGR.

Nella prestazione del servizio che la SGR svolge, considerato lo stesso un servizio ad alto valore aggiunto, sono difficilmente riscontrabili ulteriori spazi di effettivo miglioramento della qualità del servizio per conto del cliente (o dell’OICR), ferma restando che qualunque attività posta in essere

dalla SGR è resa con l'obiettivo di agire nel migliore interesse del Cliente (o dell'OICR).

## **8.2 L'INFORMATIVA**

Ai fini della informativa al Cliente o all'investitore, la SGR indica di seguito le fattispecie nelle quali può assumere rilievo il pagamento o la ricezione di incentivi con parti considerate "terze" rispetto al Cliente (o investitore) ed alla SGR.

### Distribuzione dei prodotti e dei servizi della SGR

A corredo della informativa resa al cliente da parte dell'ente collocatore di cui la SGR si avvale per la distribuzione e il collocamento degli OICR e dei servizi di investimento, la SGR rende edotto il Cliente (o investitore) che la stessa retrocede pagamenti all'ente collocatore incaricato della distribuzione e del collocamento.

Tali pagamenti sono giustificati dal fatto che l'ente collocatore è in grado tramite l'attività posta in essere, di aumentare la qualità del servizio fornito al Cliente o all'investitore, attivandosi, tra l'altro, per:

- eventualmente un abbinamento del servizio di collocamento al servizio di consulenza in materia di investimenti;
- un'offerta posta in essere dall'ente collocatore a favore del Cliente (o investitore) mettendo a disposizione la possibilità di avere accesso ad un più ampio ventaglio di prodotti finanziari e di servizi di investimento;
- un servizio di assistenza nelle fasi di collocamento e, successivamente, nel corso della durata del rapporto contrattuale, diretto a servire il cliente (o investitore) nelle fasi di post vendita, secondo le modalità definite dallo stesso ente collocatore.

La SGR, nell'ambito delle convenzioni di collocamento con il collocatore, riconosce allo stesso parte della remunerazione per il Servizio, prevedendo, a favore del collocatore la retrocessione di quota parte della "commissione di gestione" (c.d. "commissione di mantenimento"), sulla base delle attività svolte dal collocatore a favore del cliente (o investitore), in presenza di una o più delle attività poste in essere dall'ente collocatore per aumentare la qualità del servizio fornito al cliente (o investitore).

La misura della quota parte del riconoscimento economico all'ente collocatore è direttamente proporzionale al servizio che lo stesso fornisce. Esulano da riconoscimenti a favore dell'ente collocatore riconoscimenti che seguano la variabilità del risultato della gestione (eventuale "commissione di performance") e, comunque, la misura del riconoscimento non è collegata alla complessiva quantità di prodotti o servizi collocati dal cliente (o investitore).

La misura esatta delle retrocessioni percepite dal collocatore è da quest'ultimo comunicata al Cliente (o investitore), al più tardi all'atto della sottoscrizione del prodotto finanziario da parte del Cliente (o investitore) stesso.

### Incentivi ricevuti dalla SGR nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti

Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti, la SGR può stipulare accordi con società prodotte, nella fattispecie società di gestione del risparmio italiane o comunitarie, al fine di percepire da queste ultime una retrocessione delle commissioni di gestione degli OICR oggetto di consulenza effettivamente sottoscritti dalla clientela.

Tale percezione di utilità risulta giustificata dal fatto che il servizio offerto al cliente può considerarsi ad alto valore aggiunto. Tale affermazione discende da quanto previsto dalla Direttiva di secondo livello al 39° considerando che recita: "ai fini delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli incentivi, la ricezione da parte dell'impresa di investimento di una commissione in relazione ad una consulenza in materia di investimenti o raccomandazioni generali, in circostanze in cui la consulenza e le raccomandazioni non siano distorte a seguito della ricezione della commissione, deve essere considerata come volta a rafforzare la qualità della consulenza in materia di investimenti data al cliente". Inoltre, tale retrocessione consente al cliente di avere accesso ad un più ampio *range* di prodotti, con una conseguente prospettiva di "*open architecture*". La SGR, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, si impegna a fornire forme di assistenza "post vendita" al cliente quali, ad esempio:

- reportistica sull'andamento degli OICR;
- presentazione del catalogo prodotti;
- illustrazione delle caratteristiche dei nuovi prodotti.

La misura della quota parte del riconoscimento economico che la SGR può ricevere dalla società prodotta è direttamente proporzionale alla massa eventualmente sottoscritta dai clienti a seguito delle

raccomandazioni personalizzate fornite.

La misura esatta delle commissioni percepite, od i criteri per il calcolo, vengono forniti all'investitore dalla SGR al più tardi all'atto della fornitura della raccomandazione personalizzata.

#### Incentivi ricevuti dalla SGR nella prestazione del servizio.

Nell'attività di gestione, la SGR ha attivato procedure di selezione degli OICR da inserire nei portafogli gestiti o degli OICR che in generale prescindono dal riconoscimento di eventuali incentivi. La SGR tiene comunque separate le strutture operative dedite all'attività di investimento ed al contatto con le società di gestione terze.

Qualora dall'investimento in quote/azioni dell'OICR terzo la SGR si veda in ogni caso riconoscere incentivi nella forma di retrocessioni commissionali, la SGR provvede ad attribuire il vantaggio economico al Cliente (o, se del caso, all'OICR) in termini di proporzionalità, secondo quanto imposto dalle disposizioni vigenti.

#### Altre forme di incentivazione escluse a priori dalla SGR nella gestione del servizio

La SGR non percepisce benefici monetari da parte degli "intermediari negoziatori" di cui si avvale per la compravendita degli strumenti finanziari dei portafogli gestiti, che possono assumere la forma di retrocessioni delle commissioni di negoziazione/intermediazione riconosciute dalla SGR, e da questa addebitate al Cliente (o se del caso, all'OICR).

Nello specifico si segnala che, operando in modalità elettronica su strumenti finanziari negoziati sulle principali borse azionarie nonché su strumenti derivati quotati attraverso intermediari abilitati, al raggiungimento di certi volumi operativi, l'intermediario stesso o eventuali *service provider* mettono gratuitamente a disposizione della SGR dei terminali di informativa dei mercati. Tali terminali sono utili alla SGR come fonti di informazioni, dati, ricerche e come strumenti di gestione del rischio, pertanto con una positiva ricaduta a favore del Cliente o dell'OICR gestito. Trattandosi in tutti i casi di transazioni per via elettronica, altamente automatizzate, il costo di transazione (commissioni di negoziazione) a carico del Cliente o dell'OICR è tra i più competitivi.

Quanto alla percezione di utilità non monetarie sotto forma di ricerche, studi, analisi dei mercati o di singoli strumenti finanziari da parte di qualificati "uffici studi" la SGR valuta, coerentemente con le strategie di esecuzione/trasmisione di ordini dalla stessa posta in essere e comunicata al Cliente (o all'investitore), i casi in cui la prestazione di tali servizi si traduce in un effettivo accrescimento della qualità del servizio fornito al cliente, senza che ciò ostacoli, ma anzi agevoli, l'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente o dell'OICR.

## **9. RECLAMI**

Per eventuali reclami il Cliente può inoltrare comunicazione in forma scritta all'indirizzo della sede legale della SGR.

I reclami sono trattati dalla funzione di controllo di conformità. La SGR ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti. La Funzione di Controllo di conformità, nella trattazione del reclamo, raccoglierà le informazioni e la documentazione dagli uffici competenti: tutti i responsabili delle singole strutture organizzative aziendali sono coinvolti direttamente ed in prima persona nella trattazione del reclamo. A tal fine le procedure della SIM prevedono che nella gestione del reclamo siano coinvolti anche le unità operative ed i vertici aziendali. Ai fini della predisposizione della risposta la Funzione di Controllo di conformità si avvale del supporto anche di eventuali consulenti esterni.

Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude nel tempo massimo di 90 giorni dal ricevimento del reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, al fine di comporre il reclamo nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dal Cliente.

## B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

### 10. Tipologie, Finalità, obiettivi, politica d'investimento e rischi specifici dei Fondi.

La politica d'investimento dei Fondi di seguito descritta è da intendersi come indicativa delle strategie gestionali del Fondo, posti i limiti definiti nel relativo Regolamento di Gestione.

<b>FONDO MACRO F.O.</b>	
<b>Fondo comune di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.</b>	
<b>Data di Istituzione</b>	8 giugno 2007
<b>Codice Isin al Portatore</b>	IT0004283377
<b>Categoria Assogestioni</b>	Flessibile
<b>Obiettivo della gestione</b>	Incremento del valore del capitale investito nel medio/lungo periodo
<b>Valuta di denominazione</b>	Euro
<b>ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO</b>	
<b>Orizzonte temporale</b>	5 anni
<b>PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO</b>	
<b>Grado di rischio</b>	medio-alto
<p><i>Il grado di rischio sintetizza in modo esplicito la rischiosità complessiva dell'investimento finanziario, che viene indicata in termini descrittivi attraverso uno dei seguenti aggettivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto.</i></p> <p><i>Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione B del presente Prospetto d'offerta.</i></p>	
<b>FINALITÀ DEL FONDO</b>	
<b>Finalità</b>	Incremento nel medio-lungo periodo del valore del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari in cui investire nell'ambito della misura di rischio stabilita dal gestore e rappresentata dal Value at risk (VaR).
<b>POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO <sup>(1)</sup></b>	
<b>Categoria Assogestioni</b>	Flessibile
<b>Tipologia degli strumenti finanziari e valuta di denominazione</b>	Investimento in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria denominati nelle principali valute internazionali anche tramite investimenti in OICR collegati o meno; investimento contenuto in strumenti finanziari che investono in commodities e/o valute o strumenti derivati relativi a commodities e/o valute.
<b>Aree geografiche</b>	Area Euro, Unione Europea, Svizzera, Nord America, Pacifico
<b>Categoria di emittenti</b>	Per le obbligazioni, Stati, organismi internazionali, emittenti garantiti da Stati o organismi internazionali ed emittenti di tipo societario; per le azioni, non sono previsti limiti di capitalizzazione. Possibile concentrazione settoriale degli investimenti.
<b>Specifici fattori di rischio</b>	<p><b>Paesi emergenti:</b> investimento in misura contenuta in strumenti finanziari di emittenti di paesi emergenti.</p> <p><b>Rating:</b> l'investimento in misura contenuta in obbligazioni di emittenti dotati di <i>rating</i> inferiore all'<i>Investment grade</i> (BBB-) o non dotati di <i>rating</i>.</p> <p><b>Rischio cambio:</b> la possibilità di investire in strumenti finanziari denominati in valuta implica il rischio relativo alla variazione dei tassi di cambio. L'esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente.</p> <p><b>Duration:</b> in considerazione dell'estrema variabilità dell'asset allocation in ragione dello stile gestionale del Fondo non è previsto alcun limite di duration..</p>
<b>Operazioni in strumenti derivati</b>	<p>L'utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla realizzazione di una più efficiente gestione del portafoglio;</li> <li>- alla copertura dei rischi di mercato;</li> <li>- a finalità di investimento.</li> </ul> <p>In relazione alla finalità di investimento il Fondo si avvale di una leva finanziaria tendenzialmente pari a 1,4. Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto attraverso strumenti derivati risulta amplificato del 40%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.</p>

<p><b>Tecnica di gestione</b></p> <p><b>Destinazione dei proventi</b></p>	<p><b>Criteri di selezione degli strumenti finanziari</b>          Gli investimenti vengono effettuati prendendo a riferimento scenari, tanto di ordine macroeconomico relativo ad aree economico-valutarie, quanto di tipo microeconomico focalizzati su settori di attività e singoli emittenti.</p> <p>Le opportunità di investimento vengono, successivamente, inserite in portafoglio tenendo conto delle volatilità attese sugli investimenti selezionati con la finalità di massimizzare il rendimento atteso per unità di rischio.</p> <p>Il Fondo utilizza <b>tecniche di gestione dei rischi</b>. Per la loro illustrazione si rimanda alla Parte III del Prospetto d'offerta.</p> <p>Il Fondo è a capitalizzazione dei proventi. Pertanto, i proventi che derivano dalla gestione di ciascun Fondo sono reinvestiti nello stesso.</p>																																																						
<p>Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale/bilancio d'esercizio.</p>																																																							
<p><b>Parametro di riferimento (c.d. benchmark)</b></p>	<p>In relazione allo stile di gestione del Fondo (stile flessibile), non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark, viene indicata una misura di rischio alternativa.</p> <table border="1" data-bbox="486 705 1380 784"> <thead> <tr> <th>Misura di rischio</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Value at Risk</i>: orizzonte temporale 1 mese, intervallo di confidenza 99%</td> <td>-9,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Misura di rischio	Valore	<i>Value at Risk</i> : orizzonte temporale 1 mese, intervallo di confidenza 99%	-9,00%																																																		
Misura di rischio	Valore																																																						
<i>Value at Risk</i> : orizzonte temporale 1 mese, intervallo di confidenza 99%	-9,00%																																																						
<p><b>Rappresentazione sintetica dei costi</b></p>	<p>La seguente tabella illustra la scomposizione percentuale dell'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale dell'investimento consigliato.</p> <p>Con riferimento al momento della sottoscrizione, l'importo versato al netto delle eventuali commissioni di sottoscrizione rappresenta il capitale investito.</p> <table border="1" data-bbox="475 981 1388 1736"> <thead> <tr> <th colspan="2">Versamento in unica soluzione (PIC)</th> <th rowspan="2">Momento della Sottoscrizione</th> <th rowspan="2">Orizzonte Temporale di investimento consigliato (su base annua)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Versamento iniziale pari a 10.000 Euro Su base mensile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>Voci di Costo</b></td> </tr> <tr> <td><b>A</b></td> <td>Commissioni di Sottoscrizione</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>B</b></td> <td>Commissioni di Gestione</td> <td></td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td><b>C</b></td> <td>Costi delle garanzie e/o immunizzazione</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>D</b></td> <td>Altri costi contestuali all'investimento</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td>Altri costi successivi all'investimento - <i>Compenso Banca Depositaria</i></td> <td></td> <td>0,055% 0,055%</td> </tr> <tr> <td><b>F</b></td> <td>Bonus e premi</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>G</b></td> <td>Diritti fissi d'ingresso</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Componenti dell'investimento finanziario</b></td> </tr> <tr> <td><b>H</b></td> <td>Importo Versato</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>I=H-G</b></td> <td>Capitale Nominale</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>L=I-(A+C+D-F)</b></td> <td>Capitale Investito</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>- L'incidenza dei costi fissi è parametrata ad un importo versato di 10.000 euro.          - L'incidenza effettiva a carico di ogni sottoscrizione sarà proporzionale all'importo effettivamente versato.</p> <p><b>Avvertenza: la seguente tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione effettuata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione.</b></p>	Versamento in unica soluzione (PIC)		Momento della Sottoscrizione	Orizzonte Temporale di investimento consigliato (su base annua)	Versamento iniziale pari a 10.000 Euro Su base mensile		<b>Voci di Costo</b>				<b>A</b>	Commissioni di Sottoscrizione	0,00%	0,00%	<b>B</b>	Commissioni di Gestione		1,00%	<b>C</b>	Costi delle garanzie e/o immunizzazione	0,00%	0,00%	<b>D</b>	Altri costi contestuali all'investimento	0,00%	0,00%	<b>E</b>	Altri costi successivi all'investimento - <i>Compenso Banca Depositaria</i>		0,055% 0,055%	<b>F</b>	Bonus e premi	0,00%	0,00%	<b>G</b>	Diritti fissi d'ingresso	0,00%	0,00%	<b>Componenti dell'investimento finanziario</b>				<b>H</b>	Importo Versato	100%		<b>I=H-G</b>	Capitale Nominale	100%		<b>L=I-(A+C+D-F)</b>	Capitale Investito	100%	
Versamento in unica soluzione (PIC)		Momento della Sottoscrizione	Orizzonte Temporale di investimento consigliato (su base annua)																																																				
Versamento iniziale pari a 10.000 Euro Su base mensile																																																							
<b>Voci di Costo</b>																																																							
<b>A</b>	Commissioni di Sottoscrizione	0,00%	0,00%																																																				
<b>B</b>	Commissioni di Gestione		1,00%																																																				
<b>C</b>	Costi delle garanzie e/o immunizzazione	0,00%	0,00%																																																				
<b>D</b>	Altri costi contestuali all'investimento	0,00%	0,00%																																																				
<b>E</b>	Altri costi successivi all'investimento - <i>Compenso Banca Depositaria</i>		0,055% 0,055%																																																				
<b>F</b>	Bonus e premi	0,00%	0,00%																																																				
<b>G</b>	Diritti fissi d'ingresso	0,00%	0,00%																																																				
<b>Componenti dell'investimento finanziario</b>																																																							
<b>H</b>	Importo Versato	100%																																																					
<b>I=H-G</b>	Capitale Nominale	100%																																																					
<b>L=I-(A+C+D-F)</b>	Capitale Investito	100%																																																					

**(1) Rilevanza degli investimenti:**

<b>Definizione</b>	<b>Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo</b>
Principale	> 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	< 10%

I suddetti termini di rilevanza sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo, posti i limiti definiti nel relativo regolamento.

Le classi di attività per le quali è previsto un investimento solo residuale (< 10%) non vengono indicate.

Parimenti non vengono indicate alcune caratteristiche delle attività nelle quali è investito il Fondo (aree geografiche, mercati di riferimento, titoli azionari emessi da società a bassa capitalizzazione), qualora la loro incidenza sul totale dell'attivo sia inferiore al 10% (soglia minima di rappresentatività).

## **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **(COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)**

#### **11. Oneri a carico del sottoscrittore e oneri a carico dei Fondi**

Occorre distinguere gli oneri direttamente a carico del sottoscrittore da quelli che incidono indirettamente sul sottoscrittore in quanto addebitati automaticamente ai Fondi.

##### **11.1 Oneri a carico del sottoscrittore**

Non sono previsti oneri a carico direttamente dei partecipanti:

##### **11.2 Oneri a carico del Fondo**

###### 11.2.1 Oneri di gestione

Sono a carico dei Fondi e quindi indirettamente dei partecipanti:

- a) una commissione di gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevata dalla disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo del mese successivo pari a:

<b>Fondo</b>	<b>Commissione di Gestione</b>	
	<b>Su base mensile</b>	<b>Su base annua</b>
<b>MACRO F.O.</b>	0,0833%	1,00%

Per la parte del Fondo rappresentata da OICR collegati il compenso della SGR sarà dedotto della remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

Per i Fondi che investono almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti è pari all'1,50%.

- b) una commissione di incentivo a favore della SGR di gestione pari al 20% della differenza tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'obiettivo di rendimento del fondo, fissato nella misura di:

Fondo	Benchmark
MACRO F.O.	85% MTS BOT 15% DJEUROSTOXX5

La commissione di performance è calcolata sul valore complessivo netto del Fondo alla fine del periodo di riferimento.

La commissione si applica soltanto nel caso in cui il rendimento percentuale del Fondo sia positivo nel periodo di riferimento e, qualora il rendimento del parametro di riferimento risulti di segno negativo, lo stesso verrà convenzionalmente eguagliato a zero.

Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento alla extraperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente.

Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la Società di gestione accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

La commissione viene prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo al termine dell'anno di riferimento.

E' previsto un limite al compenso della Società di Gestione pari alla commissione di gestione fissa cui si aggiunge il 200% della stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

Al fine di chiarire il conteggio della provvigione di incentivo, si veda l'esempio che segue:

#### **Esempio di calcolo della commissione di performance**

incremento quota	(1Q) = 5%
incremento parametro di riferimento per il calcolo delle commissioni di performance depurato	(1B) = 2%
differenza	1Q-1B = 3%
Commissione performance	3% x 20% = 0,60%

#### 11.2.2 Altri oneri

- a) un compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'espletamento dell'incarico, articolato in due commissioni (una esente ed una imponibile in IVA), da corrispondersi mensilmente secondo la misura massima (IVA esclusa) indicata di seguito; tale compenso è calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato dalla disponibilità di quest'ultimo il primo giorno lavorativo del mese successivo :
 

-	per il <b>Fondo MACRO F.O.</b>	0,055% su base annua
---	--------------------------------	----------------------
- b) oneri di negoziazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari ivi compresi gli oneri connessi per il regolamento delle operazioni, nonché eventuali oneri addebitati da intermediari abilitati, banche o società di servizi esterni per il trasferimento titoli e/o regolamento delle operazioni in strumenti finanziari;
- c) le spese di pubblicazione giornaliera del valore unitario delle quote e le spese di pubblicazione degli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo, e le modifiche regolamentari richieste da mutamenti di legge o dalle disposizioni dell'Organo di Vigilanza;
- d) le spese di stampa della Relazione Semestrale e del Rendiconto annuale dei Fondi nonché tutti gli altri oneri derivanti da obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti, purché tali spese non si riferiscano a propaganda e pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- e) i compensi spettanti alla Società di Revisione per la verifica dei libri, dei documenti contabili di ciascun Fondo e per la certificazione dei Rendiconti annuali;
- f) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse;
- g) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- h) il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per i Fondi.

**Le spese e i costi annuali effettivi sostenute dai Fondi nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto d'offerta.**

## **12. Agevolazioni finanziarie**

E' facoltà della SGR concedere in fase di collocamento agevolazioni, in forma di riduzione, dei diritti fissi fino al 100%.

E' facoltà della SGR concedere agevolazioni, in forma di retrocessione, della commissione di gestione e della commissione di performance fino all'80% per investitori istituzionali o per sottoscrizioni non inferiori a 250.000 €.

## **13. Regime fiscale**

Il risultato della gestione maturato in ciascun anno solare è soggetto a un'imposta del 12,5%. L'imposta viene prelevata dal Fondo e versata dalla SGR.

Ulteriori informazioni circa il regime fiscale vigente, sia con riguardo alle partecipazioni al Fondo sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazioni al Fondo in caso di donazione e successione, sono disponibili nella Parte III del Prospetto d'offerta.

# **D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO**

---

## **14. Modalità di sottoscrizione delle quote**

Una volta individuato il Fondo in cui si vuole investire, occorre prendere contatto con la SGR o con il soggetto collocatore incaricato della vendita. L'acquisto delle quote avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo e il versamento del relativo importo. La sottoscrizione delle quote può avvenire con le seguenti modalità:

### **a) Versamenti in Unica Soluzione (PIC)**

L'importo minimo del versamento per la sottoscrizione iniziale di quote di ciascun Fondo è di 2.500 Euro al lordo delle spese di sottoscrizione. L'importo lordo minimo degli eventuali versamenti successivi è di 500 Euro. La SGR si riserva la facoltà di accettare versamenti inferiori a quelli sopra indicati

### **b) Operazione di passaggio tra Fondi contenuti nel presente Prospetto d'offerta**

L'operazione di rimborso di quote di un Fondo con la contestuale sottoscrizione di quote di un altro Fondo contenuto nel medesimo Prospetto d'offerta è descritta nel successivo paragrafo.

La sottoscrizione delle quote può essere effettuata direttamente dal Sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

*Ulteriori informazioni circa questa modalità di sottoscrizione sono contenute nel paragrafo 7, Sezione C, della Parte III del Prospetto d'offerta.*

## **Criteri di determinazione del prezzo di emissione della quota**

Il numero delle quote di partecipazione, e delle eventuali frazioni, da attribuire ad ogni sottoscrittore si determina dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, il giorno di decorrenza dei giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione.

Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la domanda di sottoscrizione pervenuta entro le ore 15.00.

## **Facoltà di recesso**

Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento, nonché ai versamenti successivi e alle operazioni di passaggio tra Fondi (cd *Switch*) di cui al successivo par. 16.

### **Lettera di conferma**

A fronte di ogni versamento la SGR, entro il primo giorno lavorativo dalla data di regolamento, invia al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, il contenuto della quale è specificato nella Parte III del Prospetto d'offerta.

*Per la descrizione delle modalità di sottoscrizione delle quote si rinvia al Regolamento di Gestione dei Fondi.*

### **15. Modalità di rimborso delle quote**

È possibile chiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo senza dover fornire alcun preavviso. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la domanda, di rimborso o di passaggio ad altro Fondo, pervenuta entro le ore 15.00.

Il rimborso delle quote può essere effettuato anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

*Ulteriori informazioni circa questa modalità di rimborso sono contenute nel paragrafo 7, Sezione C, della Parte III del Prospetto d'offerta*

A fronte di ogni richiesta di rimborso, la SGR invia all'avente diritto, entro il primo giorno lavorativo dalla data di regolamento, una lettera di conferma dell'avvenuto rimborso che riporta i dati dell'operazione.

Per il contenuto della lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento si rinvia alla Parte III del Prospetto D'offerta.

*Per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso si rinvia al Regolamento di Gestione dei Fondi.*

### **16. Modalità di effettuazione delle operazioni successive alla prima sottoscrizione**

Il partecipante ha la facoltà di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra Fondi.

A fronte del rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di altro Fondo contenuto nel presente Prospetto d'offerta anche con riferimento ai Fondi successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per qualsiasi importo.

**Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'Investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione e il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l'Investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento nonché alle successive sottoscrizioni dei Fondi riportati nel Prospetto Completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Partecipante sia stato preventivamente fornito il Prospetto Semplificato aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.**

*Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C, paragrafo 7 del presente Prospetto d'offerta.*

Gli oneri eventualmente applicabili a tali operazioni sono indicati al paragrafo 11.1 della presente Parte del Prospetto d'offerta.

*Per la descrizione delle modalità e dei termini di esecuzione di tali operazioni si rinvia al Regolamento di Gestione dei Fondi.*

## E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

---

### 17. Valorizzazione dell'investimento

Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano Il Sole 24 ore con indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario della quota può essere altresì rilevato sul sito internet della SGR [www.gesti-re.it](http://www.gesti-re.it).

Per ulteriori informazioni si rinvia all'art. 5 Parte C del Regolamento di Gestione dei Fondi.

### 18. Informativa ai partecipanti

La SGR provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni riportate nella Parte II del presente Prospetto d'offerta. La SGR provvede a comunicare ai partecipanti le modifiche essenziali intervenute con riguardo a ciascun Fondo. In caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo ai Fondi, la SGR provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa.

Con periodicità semestrale nel caso in cui il partecipante non abbia ritirato i certificati, la SGR invia, su richiesta del partecipante, al domicilio dello stesso un Prospetto riassuntivo indicante il numero delle quote ed il loro valore all'inizio e al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni e i disinvestimenti effettuati nel medesimo periodo.

### 19. Ulteriore informativa disponibile

L'investitore può richiedere alla SGR l'invio anche a domicilio dei seguenti ulteriori documenti:

- a) i Prospetti semplificati di tutti i Fondi disciplinati dall'unico Regolamento di gestione a cui si riferisce il presente Prospetto Completo e per i quali non è prevista la consegna obbligatoria all'Investitore;
- b) Parti II e III del Prospetto Completo;
- c) il Regolamento Unico di Gestione dei Fondi;
- d) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva) relativi a tutti i Fondi cui il presente Prospetto si riferisce.

La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per iscritto, con lettera raccomandata, o telefonicamente, a Gesti-Re SGR che ne curerà l'inoltro a stretto giro di posta e comunque non oltre 25 giorni all'indirizzo indicato dal richiedente. L'invio ai partecipanti dei documenti sopra indicati è gratuito.

La documentazione indicata nel presente paragrafo e nel precedente par. 18, potrà essere inviata, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza compatibili con tale invio, che consentano all'investitore medesimo di acquisire su supporto duraturo la disponibilità della documentazione.

I documenti contabili dei Fondi sono, altresì, disponibili presso la SGR e presso la sede della Banca Depositaria nonché sul sito internet della SGR [www.gesti-re.it](http://www.gesti-re.it).

Le parti I, II e III del Prospetto d'offerta e i documenti summenzionati sub a) e c) sono disponibili sul sito Internet della SGR. Sul medesimo sito sono altresì messi a disposizione informazioni sulla SGR e sulla tipologia dei prodotti e servizi offerti alla clientela.

### 20. Dichiarazione di responsabilità

La Gesti-Re SGR si assume la responsabilità della veridicità e completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto d'offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Gesti – Re SGR S.p.A  
Il Presidente  
(Danilo Mosca)

